

Prot. 2813-F-2017
del 10-10-2017



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "EMILIO SERENI" AFRAGOLA – CARDITO

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambienti

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "E. Sereni" Afragola- Cardito - con sede in Afragola, Via Don Bosco 9, codice fiscale 93060260630 - d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott. ssa Daniela Costanzo, nata a Napoli, il 08/03/1965, codice fiscale CSTDNL65C48F839L;

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI NORD, con sede legale in Aversa, Via Armando Diaz, 89, Codice fiscale 90037380616, (d'ora in poi denominato "ODCEC"), rappresentato dal Presidente Dr. Antonio Tuccillo, nato ad Afragola, il 04/04/1962, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1



- L'ODCEC si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture ospitanti, anche consentendo la partecipazione ad eventi formativi, convegni o giornate di studio già programmate, allievi dell'Istituzione scolastica per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro. Tali attività possono espletarsi anche presso le strutture dell'Istituzione scolastica, previo accordo tra le parti.
- L'ODCEC si impegna a prestare interventi formativi e di orientamento, su proposta dell'Istituzione scolastica, agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. La tipologia, il numero degli allievi accolti ed il calendario delle attività vengono stabiliti concordemente tra le parti.
- L'ODCEC si impegna ad effettuare presso l'Istituto attività di informazione e formazione attraverso l'organizzazione di convegni, stage, corsi di formazione svolgendo tale attività in proprio oppure attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio accreditate presso lo stesso Ordine e imprese operanti sul territorio.
- L'ODCEC si impegna a favorire attività di stage/tirocinio presso i propri iscritti per gli alunni che saranno indicati di volta in volta dall'Istituto scolastico.
- L'ODCEC, al fine di consolidare il raccordo tra Istituzione scolastica e realtà produttiva per offrire agli studenti opportunità e strumenti utili all'orientamento professionale ed al successo occupazionale come previsto dalla L. 107/2015, si impegna a favorire l'incontro tra il mondo imprenditoriale e l'istituzione scolastica attraverso l'organizzazione di visite o *stage* aziendali cui parteciperanno gli allievi in numero e per periodi da concordare.

Art. 2.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dall'ODCEC, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:



- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al-tre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4



Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'Istituzione scolastica si fa carico di informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

Art. 6

L'ODCEC si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e ad informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna parte può prima della scadenza recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo posta certificata.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

In ogni caso è riconosciuta alle parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Afragola, li

ISIS E. Sereni Afragola-Cardito
Il legale rappresentante
Dott.ssa Daniela Costanzo



ODCEC Napoli Nord
Il legale rappresentante
Dott. Antonio Tuccillo